

10 16885



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
637/F23

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE
Impegno n. 868 Atto 175 del 2019
Importo € 417,50
Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019
Messina 11-h-1P Il Funzionario [Signature]

DECRETO DIRIGENZIALE N. 175 /DA del 01 APR 2019

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 1126/17 del Tribunale di Messina - **S.I.C. Soc. Ingegneria Civile** c/ CAS.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 25/03/2019 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell' Agenzia dell' Entrate di Messina, la cartella di pagamento n° 2017/002/sc/000001126/0/002 per imposta di Registro dell' importo complessivo di € 417,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Messina n° 1126/17 emessa a favore della S.I.C. Soc. Ingegneria Civile, che si allega;

Che tale pagamento di € 417,50, richiesto con l' avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 417,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell' avviso di liquidazione e quindi **entro il 20/05/2019**;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l' art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all' Assessorato Regionale Infrastrutture, l' autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l' Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l' effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all' Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell' ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l' adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 417,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l' importo di € 417,50 a favore dell' Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 20/05/2019**.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2017/002/SC/000001126/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

IL DIRETTORE PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPO 98122 MESSINA (ME)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001126/2017

DEL 20/04/17 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 È STATA APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO DI EURO 400,00. PROCEDIMENTO TRA FALLIMENTO S.I.C. SOCIETA' INGEGNERIA CIVILE SRL IN LIQUIDAZIONE CONTRO CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE. LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICIO ENTRO 10 GG. DALL'AVVENUTO PAGAMENTO PER POSTA ALL'INDIRIZZO: VIA S. CECILIA N. 45/C-98123 MESSINA, O VIA FAX AL NUMERO 0909412828, O VIA E-MAIL A : DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT; O DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 7711

del 25-03-2019 Sez. A



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	400,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	417,50 EURO

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
22 MAR. 2019		
DIR. GEN.	X.A.	D.A.T.E.

CONT.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PRIOLO TOMMASO

Il Capo Team
Gestione e Controllo Atti A/1
Salvatore Chines*
(* Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo)



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for payment recipient]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate]

AGENZIA/UFFICIO

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T X X 2 0 1 8 7 1 0 0 1 6 5 5 9 3

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV

CODICE FISCALE

giorno

mesi

anno

0 1 9 6 2 4 2 0 8 3 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV

CODICE FISCALE

giorno

mesi

anno

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X X [] []
codice sub codice (*)

[] [] [] []

[]

R G

2 0 1 7 0 0 2 S C 0 0 0 0 0 1 1 2 6 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

400,00
17,50
417,50

[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []
[] [] [] []

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

QUATTROCENTODICIASSETTE / 50

DATA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLLO

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
n. /
firma cod. ABI CAB

sent. 1126/17
Rep. 1472
pub. 20/4/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

in persona del giudice onorario avv. Carmela Sciacca, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3959/2008 r.g. cont. vertente

TRA

Fallimento S.I.C. - SOCIETÀ INGEGNERIA CIVILE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore Avv. Lidia Di Blasi, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Antonino Bruno con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Dovico,

- attrice -

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962420830) in persona del suo presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Pustorino che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- convenuto -

Oggetto: appalto di opere pubbliche

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

I.- Con citazione notificata il 27 maggio 2008 la Società Ingegneria Civile s.r.l. (S.I.C. s.r.l.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la INC General Contractor, conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) sulla premessa di avere stipulato con quest'ultimo il contratto di appalto n. 109/1999, registrato a Messina il 26 ottobre 1999 al n. 3275 serie I, c'



relativo alla costruzione del tronco autostradale Tusa-Castelbuono – compreso tra le progressive Km 140 + 702,39 e Km 142 + 379,49 della pista per Palermo e le progressive Km. 140 + 624,40 e Km. 142+ 319,2 della pista per Messina – del valore, al netto del ribasso d'asta, di euro 23.690.394,19.

Lamentava in particolare che, a causa dell'irregolare andamento che aveva contraddistinto l'esecuzione del contratto, aveva dovuto iscrivere riserve per un importo complessivo di euro 23.936.914,00.

Il termine per l'adempimento era fissato in 900 giorni naturali, con scadenza al 14 ottobre 2001, poi prorogato di 175 giorni (7 aprile 2002) in occasione di un primo accordo bonario finalizzato alla corresponsione delle riserve fino a quel momento iscritte e che avrebbe dovuto traslare ulteriormente in avanti se anche il secondo accordo bonario – con la previsione di un ulteriore slittamento di 300 giorni – fosse stato approvato dall'ANAS.

In occasione del verbale di visita finale (25 gennaio 2007) il committente aveva accertato un credito dell'impresa per saldo lavori pari ad euro 85.345,69 – ridotto in sede di collaudo a euro 65.364,89 – e contestato all'impresa un ritardo di complessivi 1.343 giorni rispetto all'originario termine contrattuale (900 giorni naturali) ancorché successivamente prorogato, per il quale applicava contestualmente una penale di euro 16.908.562,11 di cui euro 13.872.032,31 per la ritardata ultimazione dei lavori ex art. 14 C.S.A. (gg. 1.343 x €/g 20.000.000 = €. 26.860.000.000), euro 1.429.544,64 per maggiore periodo di attività della Direzione dei lavori di cui agli artt. 21 comma Z6 e 14 C.S.A. (€/mese 0,10 % / € 31.767.658,72 x 45 mesi), nonché euro 1.606.985,16 per la ritardata messa a disposizione della Direzione dei lavori del personale di cui all'art. 21 comma Z5 del C.S.A.

La S.I.C. s.r.l. ritenuto che il ritardo per l'inadempimento non fosse alla stessa imputabile, chiedeva la disapplicazione della penale applicata per il ritardo o, in subordine, la riduzione nonché l'annullamento delle penali di cui alle lettere Z5 e Z6 dell'art. 21 C.S.A., ritenute illegittime, e per l'effetto la condanna del CAS al pagamento di quanto alla stessa dovuto per l'esecuzione del contratto.

Il Consorzio Autostrade per la Sicilia costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della S.I.C. s.r.l. al pagamento in proprio favore della somma di euro 16.908.562,11 risultante dai conteggi conclusivi confermati dal certificato di collaudo.

Interrotto il giudizio a seguito del fallimento della S.I.C. s.r.l., la causa veniva

M



di tutti i lavori e le forniture computate al lordo del ribasso d'asta aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale e collaudo. I relativi importi saranno trattenuti dall'Ente appaltante al momento dell'emissione dei singoli certificati di acconto rilasciati dopo la scadenza del tempo utile calcolato come sopra".

Priva di pregio appare la censura avanzata dall'istante in merito alla nullità della clausola per contrasto con norma imperativa o comunque all'annullabilità della stessa in ragione della mancata specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c.. Non altrettanto meritevole di considerazione è l'assunto in base al quale il computo della riferita percentuale andava fatto sul solo valore residuo dei lavori non ancora effettuati, in quanto la previsione contrattuale è chiara nel prevedere che la penale dello 0,10% debba essere applicata sull'importo dovuto a consuntivo di tutti i lavori e le forniture computate al lordo del ribasso d'asta aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale e collaudo.

Irrilevante è altresì la censura che si riferisce al momento di applicazione della penale stessa dovendo applicarsi la ritenuta all'emissione di ogni certificato d'acconto. Il dato letterale della norma non sembra infatti implicare decadenza dalla penale, tantomeno appare contraria a buona fede la relativa applicazione in sede di collaudo avuto riguardo all'importo in base al quale la penale doveva essere conclusivamente computata.

4.- Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal Consorzio, è principio consolidato quello secondo cui *«nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto possa eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fallimentare, atteso che tale eccezione è diretta a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto»* (v. Cass. n. 14418 /2013).

Il Supremo Collegio nel distinguere l'eccezione riconvenzionale e la domanda riconvenzionale, stabilisce che è una domanda riconvenzionale quella *"il cui "petitum" riguarda una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione"* (Cass. 11418/2013).

Ciò posto, non costituisce una mera eccezione intesa a paralizzare la contrapposta,

H



pretesa della Curatela bensì una domanda riconvenzionale a tutti gli effetti, quella formulata dal C.A.S. in quanto avente ad oggetto il "pagamento in favore del convenuto Consorzio della somma di Euro 16.908.562,11 quale risultante dai conteggi conclusivi confermati anche nel certificato di collaudo, ovvero al pagamento di quella minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi".

Da ciò deriva che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio secondo cui "per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art.24 della legge fallimentare, devono intendersi quelle che, comunque, incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, ad esempio, la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo"(v. Cass. 17388/07; Cass. 7510/02; Cass. 11235/94).

Come tale la domanda riconvenzionale spiegata dal CAS è improcedibile.


5.- La complessità e l'opinabilità delle questioni giuridiche trattate, unitamente alla varia articolazione delle soluzioni sopra divise per le contrapposte domande ed eccezioni delle parti, integrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale:

- 1) rigetta la domanda di pagamento riproposta dalla Curatela del Fallimento S.I.C. s.r.l. nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- 2) dichiara legittime le penali, di cui in premessa, applicate dal C.A.S. a norma degli artt. 14 e 21 lettere Z5 e Z6 del Capitolato Speciale d'Appalto e riduce del 50% quella di cui all'art. 14;
- 3) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale formulata dal C.A.S. nei confronti della Curatela del Fallimento S.I.C. s.r.l.;
- 4) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Messina, 15.04.2017



IL GIUDICE

